

---

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**SECRETARIATO GENERALE**  
**COMMISSIONI PERMANENTI**

---

**BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI**

---

**AGRICOLTURA (IX)**

**Venerdì 12 maggio 1950.** — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

La Commissione prosegue l'esame delle tre proposte di legge: Miceli ed altri (n. 1097): « Proroga dei contratti agrari »; Bonomi ed altri (1104): « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici »; Grifone ed altri (n. 1134): « Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione di canoni in natura ».

Su un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Gatto, inteso a distinguere il contadino già coltivatore diretto dal contadino attualmente coltivatore diretto che intenda rientrare in possesso del fondo, nonché a fissare un termine per l'esercizio di tale facoltà, interloquiscono, oltre al Presidente, al relatore Truzzi ed al Sottosegretario Canevari, i deputati Gatto, Mussini, Visentin, Dal Pozzo, Cremaschi Olindo, Fina, Gorini, Franzo, Marengi, Bonomi. Il deputato Gatto ritira infine il suo emendamento, riservandosi di presentarlo nella discussione in Assemblea, in una migliore formulazione giuridica.

Nella seduta pomeridiana è approvato un articolo aggiuntivo 3-*quater*, proposto dal deputato Gui, inteso a specificare che per annata agraria 1950-51 s'intende anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Approvato è anche l'articolo 4 della proposta Bonomi con un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Truzzi inteso a specificare che alle spese dipendenti dall'applicazione della legge in oggetto sarà fatto

fronte mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei Prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate del Tribunale competenti per le controversie relative alla legge in oggetto.

Si approva infine l'articolo 5 ed ultimo della proposta Bonomi, dopo interventi del Presidente, del relatore Truzzi e dei deputati Gatto, Gui, Miceli, Dal Pozzo, Tonengo.

Al deputato Truzzi è dato mandato di riferire dinanzi all'Assemblea. Il deputato Miceli comunica che la minoranza presenterà una propria relazione.

### **DIFESA (V)**

**Venerdì 12 maggio 1950.** — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — La Commissione esamina — per il parere alla Commissione finanze e tesoro — il disegno di legge (n. 1215): « Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 », (approvato dal Senato).

Dopo relazione del deputato Vocino, la Commissione esprime parere favorevole al provvedimento.

### **GIUSTIZIA (III) E DIFESA (V)**

(COMMISSIONI RIUNITE)

**Venerdì 12 maggio 1950.** — *Presidenza del Presidente della Commissione difesa, CHATRIAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Vaccaro.

Le Commissioni proseguono l'esame del disegno di legge (n. 248): « Riordinamento del Tribunale supremo militare ».

Il deputato Leone Giovanni, relatore, dà notizia dei risultati delle discussioni svoltesi nelle riunioni delle Commissioni ed in sede di Comitato, e comunica un nuovo testo degli articoli del disegno di legge.

Interloquiscono, oltre al Presidente ed al Sottosegretario, i deputati Murgia, Amatucci, Riccio, Ferrandi, Meda, Azzi, Geuna e Coppi Alessandro.

Le Commissioni concludono l'esame del disegno di legge, dando mandato al relatore di stendere la relazione per la discussione in Assemblea.

### **INDUSTRIA (X)**

**Venerdì 12 maggio 1950 (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente QUARELLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Di Giovanni.

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 1188): « Riservà di forniture e lavorazioni per le amministrazioni dello Stato,

in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare».

Il relatore Bonino, riassumendo i termini della discussione svoltasi nella precedente seduta, risponde alle varie critiche mosse al disegno di legge, ed esprime il proprio avviso sugli emendamenti proposti. L'onorevole Pieraccini, pur confermando i motivi di perplessità altra volta esposti, si dichiara disposto a votare in favore del disegno di legge, a condizione che se ne limiti il periodo di vigore a tre anni. L'onorevole Natoli si associa, rilevando che il provvedimento in esame non è tale da risolvere la grave crisi delle zone depresse. L'onorevole Volpe insiste, invece, sulla necessità che le norme di favore previste dal disegno di legge non siano estese ad altre regioni, tra le quali il Lazio. Subordinatamente chiede che la riserva di forniture sia elevata dal sesto al quinto. Gli onorevoli De' Cocci e Bernieri fanno presente la necessità di includere tra le regioni contemplate anche le Marche e la provincia di Massa Carrara.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 è approvato con un emendamento Fascetti tendente a sostituire alle parole « dell'Italia meridionale e insulare » le altre « delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna e dei territori dell'Isola d'Elba ».

L'articolo 2 è approvato con un emendamento Volpe, mediante il quale la quota di riserva è elevata ad un quinto delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, introducendosi altresì il concerto del Ministero dell'industria e commercio per l'emanazione del decreto previsto nello stesso articolo.

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

## INTERNI (I)

**Venerdì 12 maggio 1950 (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente MIGLIORI.* — Sul disegno di legge (n. 872): « Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine » riferisce l'onorevole Merloni ed interloquiscono gli onorevoli Lucifredi, Numeroso e Tozzi Condivi. L'articolo 1 è approvato con un emendamento del deputato Tozzi Condivi, secondo il quale le disposizioni, anziché essere « applicabili sino al 30 giugno 1951 » sono « prorogate » senza termine. L'articolo 2 concernente l'anticipata entrata in vigore della legge è soppresso.

Dopo la relazione dell'onorevole Merloni sul disegno di legge (n. 920):

« Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunci legali delle provincie », e un intervento dell'onorevole Lucifredi, è approvato senza

modificazioni l'articolo 1, in virtù del quale la determinazione della tariffa delle predette inserzioni è demandato ai prefetti; e, su proposta dello stesso relatore, è soppresso l'articolo 2 inteso a riconoscere retroattivamente efficacia agli adeguamenti di prezzo precedentemente disposti. E inoltre soppresso l'articolo 3, relativo all'anticipata entrata in vigore della legge.

La Commissione quindi, proseguendo l'esame degli articoli del disegno di legge (n. 211): « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » ad essa deferito per la formulazione definitiva, approva, secondo un testo modificato dall'onorevole Lucifredi, un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sallis, con il quale si stabilisce che ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo. Interloquiscono i deputati Rossi Paolo, Nasi, Tozzi Condivi, Molinaroli e Turchi, oltre al proponente

Un articolo aggiuntivo Consiglio, inteso ad attribuire alla Commissione parlamentare per le questioni regionali il compito di provvedere entro un anno dalla sua costituzione alla presentazione al Governo di proposte per l'assegnazione di contributi speciali a singole regioni, per scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, a norma dell'articolo 119 della Costituzione, è approvato con emendamento Lucifredi che muta tale attribuzione in semplice facoltà della Commissione predetta. Interloquiscono gli onorevoli Tozzi Condivi, Numeroso, Amadeo.

Un emendamento Costa, per l'aggiunta di una disposizione transitoria intesa ad assegnare alle Regioni, fino all'emanazione della legge che ne assicura l'autonomia finanziaria, il provento di taluni tributi, non è approvato.

La Commissione infine vota ed approva a scrutinio segreto i seguenti disegni e proposte di legge, discussi nella precedente e nella odierna seduta:

Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. (818).

QUINTIERI: Ricostituzione in comune autonomo della frazione Martirano del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro. (518).

MURDACA: Costituzione del comune di Natile, in provincia di Reggio Calabria. (561).

MONTINI e ROSELLI: Ricostituzione del comune di Flero, in provincia di Brescia. (825).

Senatore SANTERO: Ricostituzione dei comuni di Gerenzano e Uboldo in provincia di Varese. (1071).

Tozzi CONDIVI: Ricostituzione del comune di Civitanova Marche (Alta), in provincia di Macerata. (1073).

Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine. (872).

Revisione dei prezzi delle inserzioni dei fogli-annunci legali delle province (920).

## ISTRUZIONE (VI)

**Venerdì 12 maggio 1950. (In sede legislativa).** — *Presidenza del Presidente MARTINO GAETANO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bertinelli.

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge (n. 1229): « Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica, nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie », già approvato dal Senato.

Il relatore onorevole Malagugini, che nella precedente seduta aveva avuto l'incarico di compiere un ulteriore studio per precisare tutte le categorie beneficiarie della legge e determinare le corrispondenti indennità, riepiloga l'elencazione e dà notizia circa l'onere finanziario derivante dalla estensione dell'indennità di studio al personale tecnico ed ispettivo delle sovrintendenze alle antichità e belle arti e al personale tecnico delle biblioteche, estensione che egli propone con un emendamento aggiuntivo alla tabella dell'articolo 1. L'emendamento è approvato.

Altro emendamento, all'articolo 7, proposto dallo stesso relatore per stabilire l'estensione dell'indennità di studio agli insegnanti tecnico-pratici e al personale assistente e tecnico di ruolo e non di ruolo degli Istituti d'istruzione media, è pure approvato.

Il Presidente Martino fa presente la necessità di interpellare nuovamente la Commissione finanze e tesoro sull'ulteriore onere derivante dai suddetti emendamenti, e la Commissione rinvia a tale scopo il seguito della discussione del disegno di legge, mentre approva nella formulazione trasmessa dal Senato i rimanenti numeri della tabella, salvo l'aggiunta al n. 2 dei lettori universitari, oltre gli assistenti.

Prendono parte alla discussione, oltre al Presidente, al Sottosegretario Bertinelli e al relatore, i deputati Ambrico, Rescigno, Vetrone, Mondolfo, Cessi, Marchesi, Tesauo, Giammarco.

Il Presidente comunica infine una lettera del Ministro della pubblica istruzione Gonella, in risposta alla lettera dell'onorevole Cessi che sollecitava il parere del Ministro sugli argomenti riguardanti i provvedimenti di legge per la riforma degli esami di maturità nelle scuole medie, in modo che la Commissione potesse riprenderne la discussione. Il Ministro preannunzia una sua ampia esposizione sui principi della riforma in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione. L'onorevole Cessi insiste perché il Ministro faccia una sua particolare esposizione anche alla Commissione. Dopo discussione alla quale prendono parte, oltre al Presidente, i deputati Franceschini, Ermini, Tesauo e Silipo, la Commissione delibera di rivolgere invito al Ministro in tal senso,

## TRASPORTI (VIII)

**Venerdì 12 maggio 1950.** (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* ANGELINI. — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Spataro.

La Commissione esamina le proposte di legge: Colasanto — « Istituzione presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del ruolo dei fattorini telegrafici e sistemazione di questi nel ruolo organico del personale di 3ª categoria al raggiungimento del 21º anno di età ed al compimento di due anni di effettivo servizio » (n. 628) e Sansone, Cacciatore e Merloni, — « Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (n. 661). La Commissione stabilisce anzitutto che la discussione si svolga su un nuovo testo formulato dal relatore onorevole Salvatore (sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole) riassuntivo ed integrativo delle due proposte.

Dopo la relazione del deputato Salvatore, la Commissione approva i singoli articoli nel nuovo testo, formulandone il titolo nel modo seguente: « Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ».

Il provvedimento è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

**Venerdì 12 maggio 1950** — *Presidenza del Presidente* ANGELINI.

La Commissione prosegue, in sede referente, l'esame del disegno di legge (n. 1063): « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1950-51 ». Intervengono nella discussione, oltre al Presidente ed al relatore onorevole Monticelli, i deputati Orlando, Lombardi Riccardo, Giulietti, Caroniti, Baldassari, Firrao, Veronesi, De Martino Alberto e Semeraro Santo.

## COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

**Giovedì 11 maggio 1950.** — *Presidenza del Presidente* SCOÇA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

Proseguendo l'esame del disegno di legge (n. 1170): « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) », la Commissione discute l'articolo 16, sul quale interloquiscono il Presidente Scoça, il Sottosegretario di Stato Gava, il relatore Jervolino Angelo Raffaele e i deputati Alicata, Matteucci, Melis, Guariento, De Martino Carmine, Marotta, Spoleti, Castelli Avolio e Laconi.

L'articolo 16, su proposta del Presidente Scoca, del relatore Jervolino e del deputato Castelli Avolio, cui aderisce il Sottosegretario Gava, risulta così modificato:

« Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica quattro anni.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei conti fra i Consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il Tesoro

La presidenza spetta a un Consigliere della Corte dei conti ».

Sull'articolo 17, che concerne il personale della Cassa, prendono la parola, oltre al Presidente Scoca, al Sottosegretario Gava ed al relatore Jervolino, i deputati Alicata, Castelli Avolio, Pertusio, Matteucci, Capua e De Martino Carmine. L'articolo 17 è approvato nel seguente nuovo testo:

« Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

Resta tuttavia in facoltà della Cassa di assumere personale non statale nel limite del 10 per cento del personale di cui alle tabelle predette ».

In merito alla questione se le spese del personale comandato presso la Cassa debbano gravare sulla Cassa medesima o sulle singole amministrazioni cui il personale proviene, il relatore Jervolino Angelo Raffaele presenta il seguente comma aggiuntivo:

« Gli emolumenti spettanti al personale comandato presso la Cassa, sono a carico delle amministrazioni dalle quali il personale proviene ».

L'emendamento, sul quale interloquiscono il Presidente Scoca, il Sottosegretario di Stato Gava e i deputati Guariento, Pertusio, Laconi, Marotta, Melis, Castelli Avolio, De Martino Carmine, Salizzoni e Carcaterra, è respinto.

Si approva invece il seguente comma da collocare come ultimo dell'articolo 17:

« La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato ».

La Commissione si riserva di apportare all'articolo qualche modificazione formale.

Si approva successivamente il seguente articolo aggiuntivo (17 bis)

« Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un ministro da lui delegato la vigilanza sulla gestione della Cassa ».

Una proposta presentata dal relatore Jervolino Angelo Raffaele di aggiungere all'articolo 16 un comma concernente le attribuzioni dei Sindaci, dopo interventi del Presidente Scoca, degli onorevoli Castelli Avolio, Spoletti, De Martino Carmine e Pertusio, è rinviata alla prossima seduta.

Si approva infine, senza modificazioni l'articolo 18.

**Venerdì 12 maggio 1950.** — *Presidenza del Presidente SCOCA.* —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

Si prosegue l'esame del disegno di legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il relatore Jervolino Angelo Raffaele propone il seguente comma aggiuntivo all'articolo 16, che è approvato dalla Commissione:

« Il Collegio dei revisori — che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa — fra gli altri poteri ha quelli di:

a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese ».

Il relatore, che nella riunione del 4 corrente aveva avuto l'incarico di coordinare, modificandone eventualmente la struttura, gli articoli 8, 9 e 12 del disegno di legge, espone i criteri di massima ai quali si è ispirato per modificare gli articoli stessi, sottolineando particolarmente la proposta di aumento del contributo annuo dello Stato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1959-60 incluso, da lire 70 a lire 80 miliardi.

Interloquiscono il Presidente Scoca, il Sottosegretario di Stato Gava nonché i deputati Cacciatore e Amendola Giorgio.

Gli articoli 8, 9 e 12 del disegno di legge sono approvati nel testo modificato proposto dal relatore; è pure accolto un articolo aggiuntivo 13-bis per stabilire che, qualora la Cassa, alla fine del decennio, non abbia seguito l'ammontare effettivo di mille miliardi di lire, la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 14 del disegno di legge. Interloquiscono, oltre al Presidente Scoca, al Sottosegretario Gava ed al relatore Jervolino, i deputati Laconi, Castelli Avolio e Pertusio. L'articolo 14 è approvato nel testo ministeriale.

Su proposta del Presidente Scoca, si approva una disposizione, da inserire dopo l'articolo 7, così formulata:

« Agli appalti delle opere di competenza della Cassa si provvede mediante pubblici incanti o a licitazione privata, ovvero mediante appalto-concorso.

« Quando concorrano speciali circostanze si può provvedere all'esecuzione delle opere suddette mediante trattativa privata, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, ove l'importo previsto dall'appalto non superi i 100 milioni di lire.

« Quando l'importo è superiore ai 100 milioni di lire deve essere sentita la speciale sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici prevista dall'articolo 3.

« Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ».

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle acque pubbliche, la Commissione, dopo interventi del Presidente Scoca, del Sottosegretario Gava, del relatore Jervolino nonché dei deputati Castelli Avolio e Matteucci, approva il seguente articolo 7-bis concordato tra il Presidente e il relatore.

« Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 per le Amministrazioni dello Stato.

« La durata della riserva, di cui all'articolo 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni ».

Con l'intesa di esaminare nella prossima seduta gli articoli 19 e 20, si passa ad un nuovo esame dell'articolo 21, il cui testo è così definitivamente modificato:

« L'Amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

« Il bilancio annuale chiuso il 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

« Esso è comunicato al Consiglio dei Ministri e, entro il 31 dicembre, presentato al Parlamento ».

Si approva infine l'articolo 22 con modificazioni formali; l'articolo 23 è approvato nel testo ministeriale, mentre l'articolo 24 (concernente l'entrata in vigore della legge) è soppresso.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una successiva seduta.